



**Statuto dell'Associazione Nazionale  
di Amicizia Costa Rica-Italia  
A.N.A.C.R.I.  
“ Dr. Carlos Luis Collado Martínez ”**

**Statuto**

**ART. 1 Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi dell'art. 12 e sg. cod. civ., l'Associazione denominata Associazione Nazionale di Amicizia Costa Rica - Italia, abbreviabile in “A.N.A.C.R.I.”, con sede a ROMA in Viale Città d'Europa 22.

L'Associazione si avvale di un proprio simbolo-logo, depositato e registrato a proprio nome. La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 Principi ispiratori**

L'Associazione Nazionale d'Amicizia Costa Rica – Italia, d'ora in poi, “A.N.A.C.R.I.”; è un'Associazione di promozione sociale e culturale, democratica, autonoma e pluralista delle persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione Italiana per lo sviluppo dei rapporti d'amicizia, di solidarietà e collaborazione tra i due paesi.

L'A.N.A.C.R.I. si ispira ai principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per la salvaguardia dell'ambiente e per il consolidamento della pace nel mondo.

L'A.N.A.C.R.I. è apartitica, acconfessionale e non ha fini di lucro, nemmeno indiretto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

L'A.N.A.C.R.I. contribuirà con proprie iniziative allo sviluppo dei rapporti e dei vincoli di amicizia tra l'Italia e il Costa Rica senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

A tale scopo l'A.N.A.C.R.I. tra l'altro organizza e promuove conferenze, riunioni, spettacoli, viaggi, mostre, congressi, convegni, scambi culturali, diffusione d'informazioni e notizie, ricerche di mercato, studi e documentazione.

Inoltre l'A.N.A.C.R.I. favorirà la collaborazione ed i buoni rapporti tra le autorità istituzionali, le associazioni e le organizzazioni dei due Paesi.

**ART. 3 Scopi e attività**

L'A.N.A.C.R.I. si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per attuare i principi sanciti nella legge della Regione Lazio n. 22 del 1 settembre 1999, della legge n. 383/2000, della Repubblica Italiana che disciplina le Associazioni di promozione sociale; ma particolarmente ai principi plasmati nella Carta delle Nazioni Unite, firmata dai 51 membri originari ed adottata per acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'A.N.A.C.R.I. si propone di:

- a) promuovere l'unione tra la comunità costaricense residente in Italia, rafforzando così l'appartenenza alle nostre radici culturali, favorendo inoltre l'interrelazione e l'interscambio d'idee col proposito di favorire i legami d'amicizia e solidarietà,
- b) promuovere l'interscambio socio-culturale, scientifico, artistico fra Italia e Costa Rica, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare alle autorità competenti una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse,
- c) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei due paesi,



## Statuto

- d) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, festival ed iniziative di turismo sociale,
- e) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione, senza fini di lucro, quale strumento di fratellanza, la collaborazione e la valorizzazione della cultura multietnica e la solidarietà fra i popoli,
- f) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. per la conoscenza reciproca della storia, della cultura e della realtà socio-economica dell'Italia e del Costa Rica,
- g) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche costaricensi in Italia e quelle italiane in Costa Rica.

### **ART. 4 Patrimonio**

L'A.N.A.C.R.I. trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'esercizio finanziario dell'A.N.A.C.R.I. ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine d'ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo (d'ora in poi CD) redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella del Collegio dei Revisori, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione entro e non oltre il 30 di aprile.

### **ART. 5 Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'A.N.A.C.R.I. i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'A.N.A.C.R.I. si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; pertanto i soci s'impegnano a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Solo nel caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni retribuite di lavoro autonomo o dipendente ai propri associati o a persone non associate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal C.D.

### **ART. 6 Criteri d'ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione d'apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande d'ammissione si pronuncia il C.D.; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il C.D. cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'A.N.A.C.R.I. almeno un mese prima dello scadere dell'anno solare in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del C.D. per:

- a) mancato versamento della quota associativa durante due anni,



## Statuto

- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che le sono contestati, consentendo facoltà di replica. Qualunque diatriba sarà risolta in ultima istanza dal Collegio dei Probiviri con provvedimento definitiva e impugnabile. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **ART. 7 Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione,
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto,
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, diretto o per delega,
- d) ad accedere alle cariche associative,
- e) di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **ART. 8 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'A.N.A.C.R.I.:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Collegio dei Probiviri,
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori,
- e) Il Presidente.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini. Ai titolari delle cariche spettano in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

### **ART. 9 Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'A.N.A.C.R.I ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo,
- b) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
- c) elegge i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri,
- d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal C.D.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del C.D. almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori, oppure 1/10 (un decimo) degli Associati ne ravvisino l'opportunità; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, in caso di assenza d'entrambi, da altro membro del C.D. eletto



## Statuto

dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Ogni deliberazione dell'Assemblea avviene a scrutinio palese, salvo richiesta diversa approvata da 2/3 (due terzi) dei componenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

La deliberazione che riguarda lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

### **ART. 10 Il Comitato Direttivo**

Il C.D. è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del C.D. rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del C.D. decadano dall'incarico, il C.D. può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero C.D.; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il C.D. può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del C.D., l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo C.D.

Il C.D. nomina nel suo interno un Presidente ed il Vice-Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Comitato Direttivo debbono risultare nel libro dei verbali.

Al Comitato Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b) predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- c) eleggere, tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente,
- d) nominare il Tesoriere ed il Segretario,
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'A.N.A.C.R.I.,
- f) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo,
- g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale,
- h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, ricorrendo prioritariamente ai propri soci o ad associati dei propri soci.

Il C.D. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del C.D. eletto dai presenti.

Il C.D. è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 (un quinto) dei membri ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del C.D., redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



## Statuto

### **ART. 11 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal C.D. ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano del C.D.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.

### **ART. 12 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

### **ART. 13 Il Segretario**

Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Il Segretario provvede all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

### **ART. 14 Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo. Resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Cura l'incasso delle quote annuali versate dai soci e tiene i registri delle entrate e delle uscite. Su delega del C.D. può disporre della liquidità e potrà provvedere alle operazioni di cui all'articolo 10 del presente statuto,

### **ART. 15 Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre componenti effettivi e due supplenti e sono eletti dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza assoluta dei soci, scelti tra gli iscritti con provata esperienza.

Possono essere scelti anche tra esterni all'Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell'Associazione, vigila sulla regolarità del rendiconto economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon funzionamento dell'aspetto amministrativo dell'Associazione.

Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione del medesimo.

Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo sull'amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio partecipa a tutte le riunioni del C.D., senza diritto di voto.

### **ART. 16 Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è l'organismo che contribuisce alla tutela dei principi ispiratori dell'A.N.A.C.R.I. e all'attuazione delle disposizioni e ordinamenti dello Statuto.

Il Collegio dei Proviviri, oltre alle funzioni disciplinari, ha altresì lo scopo di formulare proposte per il superamento dei conflitti tra gli organismi dirigenti ed adottare misure per risolverli, di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie.

I provvedimenti del Collegio dei Proviviri sono, per gli associati, definitivi e vincolanti.

Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo a inadempienze statutarie ed a situazioni di pregiudizio dell'immagine dell'Associazione non risolvibili con il confronto politico.



## Statuto

Il Collegio dei Probiviri ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione ed è composto di cinque membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti dei delegati. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcun altro incarico all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha funzione d'organo giudicante, circa qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la Associazione, tra soci e il C.D. od altra persona od organismo dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di esaminare la questione con il massimo d'obiettività, sentendo le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, oltre ai soggetti e agli organismi interessati, al C.D. prendendo, se lo riterrà opportuno, i necessari provvedimenti disciplinari che possono essere: la diffida, la sospensione, l'espulsione entro 30 (trenta) giorni a partire da quando gli è pervenuta la richiesta di provvedimento disciplinare. Il Collegio dei Probiviri ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi dell'Associazione.

Il giudizio deve essere deciso a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni del C.D.

Il Collegio si riunisce su richiesta del Comitato Direttivo, di un decimo dei soci o dal socio direttamente interessato alla vertenza.

### **ART. 17 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

### **ART. 18 Norma finale - rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile italiano e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e promozione sociale.